

REGOLAMENTO (CEE) N. 165/93 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1993
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1309/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91⁽⁶⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata una volta al mese; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 132,40 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 47

⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19